



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SEPOLCRI DEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 15/10/2012

Art.	Descrizione	Pag.
Art. 1	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2	REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI	2
Art. 3	AMMISSIONI NEL CIMITERO	2
Art. 4	SEPOLTURE PRIVATE	3
Art. 5	DURATA DELLE CONCESSIONI	3
Art. 6	MODALITÀ DI CONCESSIONE	4
Art. 7	DEPOSITO PROVVISORIO	4
Art. 8	RECESSIONI	4
Art. 9	USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	4
Art 10	ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI	5
Art. 11	APPLICAZIONE DEL REGOLAMETO	5

Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi e aree del cimitero comunale.

Art. 2 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI

Le concessioni vengono fatte dall'Amministrazione a persone che abbiano compiuto i 65 anni di età e su richiesta dei dolenti, ogni volta che si verifichi un decesso.

Le concessioni dei loculi per future sepolture dovranno essere fatte unicamente:

a) allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti, al/la vedovo/a o altri nell'ambito del 1° grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purchè il richiedente abbia superato il 50° anno di età. I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafiche sono equiparati al coniuge.

b) a persone portatori di handicap, anche se non hanno superato il 50° anno di età.

E' prevista altresì la concessione di loculi, nella misura massima di cinque, in presenza di salma, e per file verticali dall'alto al basso.

La concessione ha durata come indicata nel successivo art. 5, previo pagamento di un canone stabilito con atto dalla Giunta Comunale, decorrente dalla stipulazione del contratto. Per ottenere la concessione di loculi o delle aree, l'interessato dovrà presentare istanza in carta semplice, indirizzata al Sindaco, specificando le proprie generalità, le generalità del defunto, il luogo e la data di morte, oppure le generalità della persona vivente la cui salma dovrà essere tumulata nel predetto loculo. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 3 AMMISSIONI ALLA TUMULAZIONE IN LOCULI ED AREE DATE IN CONCESSIONE D'USO NEL CIMITERO.

Fatto salvo il rispetto l'art. 34 - Diritto di sepoltura della LR 18 del 2010 nel Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite in loculi e sepolture private oggetto di concessione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- a) di persone residenti nel Comune, anche se decedute fuori del territorio comunale;
- b) di persone non residenti, ma nate a Cavaso del Tomba;

c) di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), il prezzo sarà incrementato del 50% .

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 4 SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune di Cavaso del Tomba.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ,e nelle aree specificatamente individuate, per lo spargimento delle ceneri. Le stesse saranno concesse seguendo l'ordine numerico progressivo indicato sulla planimetria del Cimitero Comunale.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) loculi per sepolture individuali (loculi);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e/o cappelle).
- c) aree individuate nel cimitero date in concessione ai richiedenti per lo spargimento delle ceneri .

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal Comune con atto della Giunta Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salme realizzati;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art. 5 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in anni 50 per le tombe e cappelle;
- b) in 30 anni per i loculi ed aree data in concessione ai richiedenti per lo spargimento delle ceneri .

A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

Art. 6 MODALITÀ DI CONCESSIONE

L'assegnazione avviene secondo la disponibilità, nell'ordine di presentazione temporale della domanda acquisita al Protocollo con i criteri e le modalità stabilite dai precedenti articoli.

La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente recessa al Comune.

Art. 7 DEPOSITO PROVVISORIO

E' vietata la cessione, anche provvisoria, del diritto d'uso tra privati, pena la decadenza del contratto.

A richiesta delle famiglie dei defunti può essere consentito esclusivamente il deposito provvisorio in apposito loculo, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le motivazioni e la durata del deposito provvisorio ed relativo costo della concessione provvisoria sono valutate e fissate dal Sindaco di volta in volta con proprio provvedimento e sono di carattere eccezionale;
- b) scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma nel area cimiteriale comune, a spese del concessionario;
- c) sono consentiti la tumulazione e l'interramento dei resti mortali e delle ceneri nei loculi o in apposite nicchie costruire nelle cappelle private.

Art. 8 RECESSIONI

Ogni loculo (od ossario), non potrà essere recesso prima che siano trascorsi 10 anni dalla stipula dell'atto concessorio. Qualora il concessionario di un loculo intenda recedere dalla concessione il loculo recesso ritornerà al Comune senza diritto da parte del concessionario di ricevere alcuna restituzione di somma.

Art. 9 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- dal coniuge;
- dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, dai discendenti prossimi, anche naturali;
- dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti prossimi, anche naturali;
- dagli adottandi;
- dai generi e dalle nuore;
- dal suocero e dalla suocera;
- dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi; nel caso di convivenza, il relativo stato deve sussistere all'atto del decesso e nei 5 anni precedenti la data della richiesta.

Ai fini di cui al comma precedente, il concessionario, acquisito il consenso degli altri eventuali titolari della concessione, dovrà produrre apposita istanza accompagnata da documentazione comprovante l'effettiva convivenza quinquennale.

Può essere inoltre consentita, su documentata e motivata richiesta del/i concessionario/i, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei suoi/loro confronti.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

IL concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 10 ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del Cimitero il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con residenti, che in vita si siano distinti nell'interesse pubblico sia per la comunità del comune di cavaso che nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

Art. 11 APPLICAZIONE DEL REGOLAMETO

Le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono applicabili alle concessioni sottoscritte dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento ed alle concessioni di loculi aree, tombe recesse al comune o scadute.